

Determinazione Del Direttore

Determinazione del Direttore n. **59**

Prot. n. 1562

OGGETTO: Sospensione dell'esternalizzazione del servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" per il periodo 19.07.2021 - 31.10.2021.

Il giorno **quindici** del mese di **luglio** dell'anno **2021**, ad ore **10.00** presso la sede dell'Ente, il **Direttore dott.ssa Anna Corradini**, ha assunto la determinazione di cui all'oggetto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 9, 2° comma della L.R. 21.09.2005, n. 7, dal D.P.R 13.04.2006 n. 4L e ai sensi dell' art. 15 dello Statuto della APSP "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana.

Allegati:

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 59	di data 15 luglio 2021
OGGETTO:	Sospensione dell'esternalizzazione del servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" per il periodo 19.07.2021 - 31.10.2021.

IL DIRETTORE

Richiamato quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" nonché dall'art. 31 della L.R. 21.09.2005 n. 7;

Rilevato che l'oggetto del presente atto rientra nell'ambito della potestà attribuita al Direttore dallo Statuto;

Richiamata la Determinazione del Direttore n. 103 dd. 05.10.2020 con la quale si affidava a Vales Società Cooperativa Sociale (P.IVA 01186250229) il servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" per il periodo 01.11.2020 - 31.10.2023, alle condizioni di cui all'offerta caricata sul MePAT per la gara telematica n. 93275 (C.I.G.: 84042839B9);

Considerato che, a seguito di frequenti confronti tra Vales s.c.s. e questa A.P.S.P., si è appurata l'insostenibilità economica della gestione esternalizzata della Casa di Soggiorno, visto l'esiguo numero di ospiti e la mancanza di prospettive di nuovi ingressi nel breve periodo, dovuti alle conseguenze della pandemia da Covid-19, e convenuto quindi di procedere ad una sospensione per il periodo 19.07.2021 - 31.10.2021 del contratto in essere, nella speranza che tale lasso di tempo sia sufficiente a riportare il numero di utenti ad un livello tale da garantire la sostenibilità economica dell'esternalizzazione del servizio;

Dato atto che:

- l'approvazione della documentazione di gara è avvenuta con Determinazione del Direttore n. 83 dd. 19.08.2020 e che l'iter di affidamento ha avuto inizio con l'approvazione dd. 15.07.2020 dell'avviso di indagine di mercato per individuare gli operatori economici interessati all'affidamento;
- l'andamento delle presenze negli ultimi 18 mesi è stato il seguente:

Anno	2020												2021					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Presenze	457	435	456	420	410	390	403	361	309	310	300	287	262	242	224	210	191	180

Considerata quindi l'impossibilità, in sede di predisposizione della documentazione di gara, di disporre di dati che lasciassero presagire un decremento così netto delle presenze;

Valutata altresì la fattibilità, considerato appunto l'esiguo numero di ospiti, della gestione diretta del servizio da parte di questa A.P.S.P. per il suddetto periodo 19.07.2021 - 31.10.2021;

Ritenuto quindi di sospendere l'esternalizzazione del servizio di gestione di Casa di Soggiorno per il periodo 19.07.2021 - 31.10.2021, posticipando di conseguenza la scadenza dell'affidamento a Vales Società Cooperativa Sociale (P.IVA 01186250229) del servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" (C.I.G.: 84042839B9) dal 31.10.2023 al 13.02.2024;

Richiamato l'art. 42 della Legge Regionale 21 settembre 2005, n. 7 che, sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera o) della legge regionale 28 settembre 2016, n. 9, cita testualmente che "In materia contrattuale si applicano alle aziende le disposizioni vigenti per i corrispondenti contratti della Provincia autonoma nel cui territorio le aziende hanno sede principale.";

Richiamato l'art. 27, comma 2, lettera f), della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, la quale prevede che i contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto, per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;
- 2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro;

Appurato che sono soddisfatte entrambe le suddette condizioni poiché:

- il valore della modifica contrattuale è presumibilmente di € 0,00.=, importo pari allo 0,00% del valore contrattuale originale;
- le prestazioni svolte differiscono sul piano meramente temporale e non su quello quantitativo o qualitativo rispetto a quanto previsto nel contratto originale;

Vista la Legge Regionale n. 7 del 21.09.2005 "nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona" e s.m. ed i relativi regolamenti di attuazione;

Vista la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

Visto lo Statuto vigente dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia";

Visti i vigenti regolamenti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana;

Ritenuto altresì necessario dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7, al fine di procedere dal 19.07.2021 con la gestione interna del servizio;

Considerato che nel procedimento in oggetto il sottoscritto Direttore, Responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare altre cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati da questa A.P.S.P.;

DETERMINA

1. di sospendere, per le motivazioni espresse in premessa, l'esternalizzazione del servizio di gestione di Casa di Soggiorno per il periodo 19.07.2021 - 31.10.2021, posticipando di conseguenza la scadenza dell'affidamento a Vales Società Cooperativa Sociale (P.IVA 01186250229) del servizio di gestione della Casa di Soggiorno "Arcobaleno" (C.I.G.: 84042839B9) dal 31.10.2023 al 13.02.2024;
2. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della L.R. 21.09.2005, n. 7;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Giunta Provinciale di Trento non rientrando in alcuna fattispecie previste dall'art. 19 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7;
4. di dare atto che nel procedimento in oggetto il sottoscritto Direttore, Responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del codice di comportamento e del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati da questa A.P.S.P.;
5. di pubblicare all'albo telematico dell'A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005;
6. di dare atto che in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, si richiama la tutela processuale di cui al Decreto Legislativo 02.07.2010, nr. 104 (Codice del processo amministrativo). In particolare:
 - il termine per il Ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
 - non è ammesso il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto il presente verbale, approvato e firmato dal Direttore.

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

ESPRESSIONE DEL PARERE TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4 della L.R. 7/2005 il sottoscritto Direttore esprime parere tecnico - amministrativo favorevole in merito alla legittimità della presente determinazione.
Borgo Valsugana, lì 15 luglio 2021

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 20, 1° comma della L.R. 21.09.2005, n.7)

Il sottoscritto Direttore certifica che copia della presente Determinazione, regolarmente registrata nel Repertorio degli atti pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo dell'Ente per 10 giorni consecutivi dal 15/07/2021 al 25/07/2021 compreso.

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Borgo Valsugana, lì 15 luglio 2021

Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)
